

ALLEGATO “A” AL NUMERO 6801 DI FASCICOLO

STATUTO

CAPO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

1. Denominazione

- 1.1 È costituita la società per azioni denominata “Egea Holding S.p.A.” (la “**Società**”).
- 1.2 La denominazione della Società può essere scritta senza vincoli di rappresentazione grafica.

2. Sede

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Alba (CN) all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione effettuata presso il competente registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 111-ter delle disposizioni attuative del Codice Civile.
- 2.2 La sede della Società potrà essere liberamente trasferita nell’ambito dello stesso Comune con semplice decisione dell’organo amministrativo.
- 2.3 La Società può istituire, trasferire e sopprimere (in Italia e all’estero) sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

3. Durata

- 3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

4. Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto – nel rispetto di ogni regola di separazione contabili e/o societaria applicabile, in via diretta o tramite società controllate, previa acquisizione di ogni necessario provvedimento autorizzativo o concessorio – lo svolgimento dell’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché l’acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:
 - (a) nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l’accumulo e la distribuzione; per quanto attiene ai settori regolati del gas, la Società promuove le regole di separazione (*unbundling*) funzionale e pertanto ha tra le proprie finalità la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale, dell’efficienza e di adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. Dette finalità vengono perseguite (i) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato, (ii) impedendo discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni commercialmente sensibili; e (iii) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere;
 - (b) nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi,

nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;

- (c) nel settore dell'igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termoutilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredo urbano;
 - (d) nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
 - (e) nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
 - (f) nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
 - (g) nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o di carburante.
- 4.2 La Società potrà inoltre svolgere, sempre nel rispetto di ogni regola sopra dedotta, l'attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.
- 4.3 La Società svolgerà la propria attività nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, in regime di separazione funzionale, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
- (a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - (b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
 - (c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
- 4.4 La Società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni.
- 4.5 La Società potrà svolgere per le Società partecipate e consociate: servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di *marketing* e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

- 4.6 La Società può inoltre assumere, acquistare, vendere, sia in Italia sia all'estero, partecipazioni in altre società operanti in qualsiasi settore industriale, immobiliare, finanziario e commerciale, nonché svolgere attività di gestione e valorizzazione, anche indiretta, di tali partecipazioni e di coordinamento tecnico e amministrativo di tali partecipate dirette e indirette.
- 4.7 La Società può inoltre compiere (nel rispetto dei divieti, dei limiti, delle condizioni e delle autorizzazioni previsti dalla Legge) tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (fatta eccezione per quelle nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale ed escluse, comunque, tutte le attività riservate di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la Società potrà altresì rilasciare (sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico) garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

CAPO II – DEFINIZIONI

5. Definizioni

- 5.1 I termini indicati nel presente paragrafo avranno il significato che agli stessi è di seguito attribuito (restando inteso che i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa e i termini definiti al maschile includono il femminile e viceversa):
- 5.1.1 “**Amministratore Delegato**”: ha il significato di cui al paragrafo 15.1.
- 5.1.2 “**Azioni**”: indica (i) le azioni rappresentative del capitale sociale della Società, (ii) i diritti d'opzione a sottoscrivere nuove azioni della Società nell'ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione delle nuove azioni risultate inoperte, (iii) le obbligazioni, i warrant o gli altri titoli convertibili in azioni della Società e gli strumenti finanziari partecipativi, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni o titoli convertibili in azioni della Società, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente a oggetto o comunque relativo alle azioni della Società o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv);
- 5.1.3 “**Azionisti**”: indica i titolari di Azioni;
- 5.1.4 “**Codice Civile**”: indica il codice civile italiano approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e come successivamente modificato e integrato, nel testo vigente alla data odierna.
- 5.1.5 “**Legge**”: indica qualsiasi legge, decreto, regolamento, direttiva, ordine o decisione, italiani, comunitari o extracomunitari, emessi da qualsivoglia Autorità competente, applicabili nei casi di specie.

CAPO III – CAPITALE SOCIALE, AZIONI, PATRIMONIO DESTINATI E FINANZIAMENTI

6. Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 52.941,00 (cinquantaduemilanovecentoquarantuno/00), suddiviso in n. 52.941 (cinquantaduemilanovecentoquarantuno) Azioni prive di valore nominale espresso.
- 6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

7. Azioni

- 7.1 Le Azioni sono nominative e indivisibili; nel caso di comproprietà di Azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.
- 7.2 Le Azioni sono rappresentate da certificati azionari, disciplinati dall'articolo 2354 del Codice Civile.
- 7.3 Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle Azioni si applicano le norme di Legge.
- 7.4 Le Azioni sono liberamente trasferibili.

8. Patrimoni separati e finanziamenti

- 8.1 La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante delibera assunta dall'assemblea straordinaria.
- 8.2 Nel rispetto delle modalità previste dalla Legge la Società potrà ricevere dagli Azionisti versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed entro i limiti di cui alle norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di raccolta del risparmio.

CAPO V – ASSEMBLEA

9. Disposizioni generali

- 9.1 L'assemblea degli Azionisti regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla Legge e al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 9.2 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.

10. Convocazione dell'assemblea

- 10.1 L'assemblea è convocata dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato, in ciascun caso ogni volta che questi lo ritengano opportuno.
- 10.2 L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione delle materie da trattare, del giorno, ora e luogo (ove presente) stabiliti per la prima

convocazione e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere recapitato agli Azionisti iscritti nel libro dei soci, al rispettivo indirizzo ovvero all'indirizzo di posta elettronica ovvero di posta elettronica certificata da questi ultimi comunicati ai sensi del successivo articolo 26, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

- 10.3 Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 11.3, l'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo purché in Italia o in un altro paese dell'Unione Europea.
- 10.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto in detta assemblea e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non presenti.
- 10.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi di tale maggior termine.

11. Intervento e rappresentanza in assemblea

- 11.1 All'assemblea possono prendere parte gli Azionisti iscritti nel libro dei soci.
- 11.2 Ciascun Azionista avente diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un terzo mediante procura scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice Civile.
- 11.3 L'assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In particolare, è necessario che:
 - (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; e
 - (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del

luogo fisico di svolgimento della riunione, con la precisazione che il presidente dell'adunanza e il segretario potranno anche essere in luoghi differenti e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

12. Presidente e segretario dell'assemblea - Verbalizzazione

- 12.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di mancanza o impedimento degli stessi, dalla persona eletta a maggioranza dai consiglieri intervenuti.
- 12.2 Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 12.3 Il presidente è assistito da un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea, nei casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, è redatto da un notaio.
- 12.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

13. Quorum e competenze dell'assemblea

- 13.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di più della metà del capitale sociale e delibera secondo le maggioranze richieste dalla Legge.
- 13.2 L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è competente ad assumere le deliberazioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.

CAPO VI – AMMINISTRAZIONE

14. Consiglio di amministrazione

- 14.1 La Società è amministrata, alternativamente, su decisione dell'assemblea ordinaria in sede di nomina (i) da un amministratore unico o (ii) da un consiglio di amministrazione composto da minimo 3 (tre) a massimo 7 (sette) membri.
- 14.2 Gli amministratori possono anche non essere Azionisti.
- 14.3 Gli amministratori restano in carica per un periodo di massimo 3 (tre) esercizi, secondo le determinazioni dell'assemblea dei soci, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 14.4 Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal presente Statuto, l'assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio di amministrazione, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 14.5 L'assemblea ordinaria della Società, con deliberazione assunta a maggioranza, può

in ogni caso revocare qualsiasi amministratore o l'intero consiglio.

- 14.6 Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 14.7, in caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori per qualsivoglia causa (ivi incluso per dimissioni, revoca o decadenza), gli amministratori della Società rimasti in carica, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, dovranno nominare il sostituto o i sostituti. Gli amministratori nominati per cooptazione dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente paragrafo e confermati dall'assemblea scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 14.7 Qualora, per qualsivoglia causa (ivi incluso per dimissioni, revoca o decadenza), cessi la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ai sensi del precedente paragrafo 14.1, gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessato/i dalla carica.

15. Organi delegati

- 15.1 Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile e dal presente Statuto, potrà delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi componenti (l'“**Amministratore Delegato**”).
- 15.2 Il consiglio di amministrazione può anche conferire deleghe per singoli atti ad altri propri componenti, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.
- 15.3 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale determinandone i poteri e la relativa rappresentanza.
- 15.4 Il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive, determinandone la composizione, nominandone i componenti e stabilendone la durata, i poteri e le funzioni.

16. Riunioni del consiglio di amministrazione

- 16.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato in ciascun caso ogni volta che questi lo ritengano opportuno oppure qualora quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo degli amministratori o dal collegio sindacale.
- 16.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo (ove presente) stabiliti per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere recapitato a ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi via posta elettronica ovvero posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di 1 (uno) giorno.
- 16.3 Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 16.8, il consiglio di amministrazione può essere convocato presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo purché in Italia ovvero altro in un paese membro dell'Unione Europea, fermo

che qualora il consiglio di amministrazione non sia convocato presso la sede sociale dovrà essere garantito a tutti gli amministratori la possibilità di intervenire alla riunione da remoto ai sensi del successivo paragrafo 16.8.

- 16.4 Anche in difetto di formale convocazione, il consiglio di amministrazione della Società si reputa regolarmente costituito se (i) siano presenti all'adunanza tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi ovvero (ii) sia presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun amministratore può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato. In caso di consiglio di amministrazione totalitario, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dal consiglio ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non presenti.
- 16.5 Le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza, dall'amministratore designato con il voto unanime degli intervenuti alla riunione.
- 16.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 16.7 Le deliberazioni del consiglio sono riportate su un apposito libro. I verbali sono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.
- 16.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione della Società si possono svolgere, anche esclusivamente, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:
- (a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri;
 - (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'avviso di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione può altresì prevedere che le stesse si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento, con la precisazione che il presidente dell'adunanza e il segretario potranno anche essere in luoghi differenti e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Azionisti nonché quanto previsto al presente paragrafo 16.8.

16.9 Gli amministratori devono intervenire personalmente all'adunanza del consiglio di amministrazione e non possono farsi rappresentare.

16.10 Il consiglio di amministrazione nominerà un segretario delle riunioni, anche non amministratore.

17. Poteri dell'organo amministrativo

17.1 All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla Legge o dallo Statuto all'assemblea.

17.2 Il consiglio di amministrazione delibera su tutte le materie riservate alla sua competenza con le maggioranze di Legge.

18. Compensi e rimborsi spese

18.1 Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato e ragionevolmente documentate nonché, eventualmente, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'assemblea dei soci con deliberazione assunta con le maggioranze di Legge.

18.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

18.3 L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione della Società ai sensi di Legge.

19. Rappresentanza della Società

19.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'amministratore unico o, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione.

19.2 La rappresentanza della Società spetta altresì agli altri amministratori nei limiti e per l'esercizio dei poteri agli stessi attribuiti dal consiglio di amministrazione.

19.3 Il consiglio di amministrazione può nominare direttori, procuratori e institori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai direttori, procuratori e institori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

CAPO VII – COLLEGIO SINDACALE

20. Collegio sindacale

20.1 L'organo di controllo della Società sarà costituito da un collegio sindacale composto di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di Legge.

20.2 Gli Azionisti designeranno i membri del collegio sindacale tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla Legge, il cui possesso dovrà essere attestato da suddetti designati in tempo utile per la loro nomina. Per

l'intera durata dell'incarico, i sindaci devono restare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco.

- 20.3 I componenti del collegio sindacale, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo 20, restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 20.4 L'assemblea degli Azionisti determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del collegio sindacale della Società in applicazione delle norme di Legge vigenti.
- 20.5 Revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla Legge. In caso di cessazione di un sindaco per qualsivoglia ragione, il sindaco cessato sarà sostituito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2401 del Codice Civile, da un sindaco supplente e poi da un nuovo sindaco effettivo nominato ai sensi del precedente paragrafo 20.1.

21. Poteri, riunioni e deliberazioni del collegio sindacale

- 21.1 Il collegio sindacale della Società svolge i compiti e le attività previsti dall'articolo 2403 del Codice Civile. Il collegio sindacale ed i singoli sindaci effettivi individualmente sono investiti dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile.
- 21.2 Il collegio sindacale della Società si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci e in ogni caso almeno ogni 90 (novanta) giorni. Il collegio sindacale può essere convocato anche senza indicazione, nel relativo avviso, di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 21.4.
- 21.3 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 21.4 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute, anche esclusivamente, per audio conferenza o videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati in conformità, *mutatis mutandis*, con le procedure di cui al precedente paragrafo 16.8.

22. Revisione legale dei conti

- 22.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione legale sono regolati dalla Legge.
- 22.2 L'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del collegio sindacale, è conferito dall'assemblea, che ne determina altresì il corrispettivo, con le maggioranze di legge.

CAPO VIII – BILANCIO ED UTILI

23. Esercizio sociale

23.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24. Utili

24.1 Gli utili netti di esercizio, dedotto l'importo da destinare, ai sensi di Legge, alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto l'ammontare previsto dalla Legge potranno essere ripartiti tra gli Azionisti in proporzione alle Azioni possedute con deliberazione assunta dall'assemblea con le maggioranze di Legge.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

25. Recesso

25.1 Il diritto di recesso può essere esercitato solo nei casi espressamente previsti da norme inderogabili di Legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: (i) la proroga del termine; (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

25.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle Azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla Legge.

26. Domicilio degli azionisti

26.1 Per quanto concerne i rapporti con la Società, il domicilio di ogni Azionista (comprensivo anche dei propri riferimenti telefonici, di posta elettronica e di posta elettronica certificata ("PEC")) si intende essere quello risultante dal libro soci; è onere di ciascun Azionista comunicare il proprio domicilio per l'iscrizione nel libro soci e comunicare altresì tutti gli eventuali successivi cambiamenti (compresi anche quelli dei propri riferimenti telefonici e/o di PEC).

26.2 Nel libro dei soci devono essere indicati, per ciascun Azionista: (i) il nome e il cognome ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale e (ii) il domicilio eletto per i rapporti con la Società, comprensivo dell'indirizzo di posta elettronica e/o PEC.

26.3 In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente paragrafo 26.1, il cambiamento di domicilio (o dei riferimenti telefonici, di posta elettronica e/o di PEC) sarà inopponibile alla Società e tutte le comunicazioni inviate e pervenute all'indirizzo a suo tempo comunicato saranno pertanto pienamente efficaci.

27. Comunicazioni

27.1 Ove non diversamente previsto dallo Statuto, tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto dovranno essere effettuate per iscritto, in lingua italiana, mediante (i) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o (ii) raccomandata a mani con ricevuta o (iii) via PEC e in ogni caso anticipate via e-mail, agli indirizzi di cui al precedente articolo 26.

27.2 Ogni qual volta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace (salvo che lo Statuto disponga

diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario, facendo fede, a seconda dei casi: (i) la cartolina di ritorno della lettera raccomandata o (ii) l'avviso di avvenuta consegna della PEC.

28. Legge applicabile e foro competente

28.1 Il presente Statuto è retto dalle, e sarà interpretato in conformità alle, Leggi della Repubblica Italiana.

28.2 Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, relative o connesse allo stesso, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del foro di Torino.

29. Rinvio

29.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 22 maggio 2025

F.to: Gianluca RIU

ALBERTO VADALA'